

**ECOCIDIO: UN GIUDICE PENALE INTERNAZIONALE
PER I “CRIMINI CONTRO LA TERRA”?
INTRODUZIONE**

di Antonio Vallini

(Professore ordinario di diritto penale - Università di Pisa)

«Tenente, mi rada al suolo quel gruppo di alberi là in fondo, mi manca l'aria, altrimenti...lo senti? Lo senti l'odore, figliolo? Non c'è nient'altro al mondo che odora così. Mi piace l'odore del napalm di mattina. Una volta una collina la bombardammo per dodici ore e finita l'azione andai lì su. Non ci trovammo più nessuno, neanche un lurido cadavere di Viet. Ma quell'odore, si sentiva quell'odore di benzina! Tutta la collina odorava di...di vittoria.»

In una celeberrima scena dell'epico film di Francis Ford Coppola *Apocalypse Now*, il tenente colonnello Bill Kilgore evoca con queste beffarde parole il *napalm*: le terribili bombe incendiarie usate, senza parsimonia, per mandare in fiamme le dense foreste in cui si muoveva la guerriglia nordvietnamita. Con effetti indiscriminati e persistenti.

Non solo il *napalm*, peraltro. Forse ancor peggio fece, in quella guerra consumatasi a cavallo degli anni '60 e '70, il c.d. agente arancio: un erbicida a base di diossina che, insieme ad altri analoghi, venne utilizzato su larga scala come defogliante. Si stima che quasi la metà delle foreste di mangrovie del Vietnam del sud siano state, in questo modo, distrutte.

Un diplomatico statunitense, Johnstone, ebbe modo di rilevare come queste modalità di conduzione della guerra fossero state, in definitiva, di scarso impatto contro i nemici, e invece devastanti per la popolazione civile, provocando malattie (anche tra i veterani americani), distruggendo per sempre risorse e alterando l'equilibrio tra uomo e natura che, in quei contesti, era alla base di una specifica cultura ed economia.

Si comincia a percepire la specifica sostanza criminosa internazionale di un qualcosa che abbisogna di un suo nome: *Ecocidio*, un “genocidio ambientale”. Con questo termine si espresse nel 1972 il primo ministro svedese Olof Palme, parlando appunto del conflitto in Vietnam nel discorso inaugurale alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano (Summit della Terra).

È, insomma, dagli anni Settanta che si ragiona, sul piano diplomatico e scientifico, della necessità di ampliare il diritto umanitario, lo *ius in bello* – e, infine, il diritto internazionale penale - acciocché contempli come violazioni a sé stanti l'uso massivo di erbicidi, o comunque di strumenti bellici capaci di devastare interi ecosistemi. Si possono rammentare la proposta di un trattato internazionale contro l'ecocidio avanzata da Arthur W. Galston nella *Conference on War and National Responsibility*, a Washington; o lo studio del 1973 di Richard A. Falk, volto a sollecitare un'esplicita criminalizzazione della condotta di chi avesse inflitto, consapevolmente o inconsapevolmente, un danno irreparabile all'ambiente in tempi di guerra o di pace. Cinque anni dopo, uno studio delle Nazioni Unite proponeva di aggiungere la fattispecie di ecocidio alla Convenzione sul Genocidio.

Il procedere della storia, purtroppo, ha offerto ulteriori stimoli a questa riflessione. Inestimabili i danni ambientali derivati dai conflitti in Afghanistan, Colombia o Iraq, solo per citarne alcuni; dagli incendi di pozzi petroliferi e industrie chimiche compiuti sul territorio del c.d. "Stato Islamico"; dallo sfruttamento indiscriminato di flora e fauna attuato dalle forze ribelli rifugiatesi in foreste e altri ambienti dalla delicata biodiversità, nella Repubblica Democratica del Congo o nel Sud Sudan. Una lista spaventosa, che potrebbe continuare.

Eppure, nonostante le sollecitazioni impresse dall'enormità degli eventi, non moltissimo di quella tensione etica ambientalista, di quello sforzo intellettuale e giuridico, troverà riscontro nelle evoluzioni del diritto umanitario vigente. Così, ad esempio, nello Statuto di Roma, fondativo della giurisdizione della Corte penale internazionale, le tracce di tutela dell'ambiente sono sporadiche, non corrispondenti a una visione organica, correlate asfitticamente alle logiche di un crimine di guerra che non ha mai trovato applicazione (art 8.2.b.iv); lontane, insomma, dalla capacità di cogliere il disvalore peculiare, specifico, dell'ecocidio.

Quella tensione, e quello sforzo, sia pure confinati in una dimensione teorica e programmatica, tuttavia non si placano, ed anzi, col passare del tempo, compiono un importante salto di qualità. È infatti emersa, nel frattempo, l'inquieta consapevolezza della minaccia globale costituita non più da eccezionali, deliberati attacchi bellici all'ambiente, ma dall'ordinarietà del nostro modo di vivere, e dalle logiche di cieco benessere e profitto alle quali sembriamo ormai rassegnati; da una specifica economia, da un difetto di evoluzione tecnologica nella produzione di energia, e – *last but not least* – dal fenomeno incontenibile della sovrappopolazione mondiale.

L'ecocidio è anche, e forse soprattutto, evento dei tempi di pace - come già aveva intuito, ad es., Frank - ma oggi in un senso ancor più inquietante. L'ecocidio si insinua, in modo diffuso e pervasivo, negli strumenti della nostra pace, del nostro benessere, della nostra opulenza. L'ecocidio, si può dire, è un'espressione del c.d. "antropocene": di un'era di devastazione consumistica, da parte dell'animale-uomo, dell'ecosistema mondiale, che mette a repentaglio la pace stessa, il benessere delle presenti e ancor più delle future generazioni, la sopravvivenza di interi stati e popolazioni, l'esistenza di altri esseri viventi che a quell'ecosistema globale garantiscono un delicato equilibrio.

Come i crimini contro l'umanità nascono storicamente, quasi per gemmazione, dai crimini di guerra, per poi acquisire uno statuto autonomo - generando infine, a loro volta, il crimine dei crimini, il genocidio - così anche l'ecocidio è figura che, sia pur messa a fuoco per la prima volta nell'osservazione di eventi bellici, deve da questi eventi necessariamente emanciparsi. E però, mentre il movimento di autonomizzazione e affermazione dei crimini contro l'umanità è stato reale, consacrato infine nello Statuto di Roma, per l'ecocidio ancora stiamo discutendo, prevalentemente, di auspici e proposte, entro gli orizzonti di movimenti scientifici e di opinione.

Si constata comunque un moto legislativo "dal basso" (dall'opinione pubblica, dagli ordinamenti nazionali), non dissimile da quello che egualmente ha supportato la nascita di certi crimini internazionali. È di qualche mese fa la proposta di legge francese in materia di reati di ecocidio, a prima vista più simili - bisogna dirlo - a tipici delitti ambientali di diritto interno. Più ambiziose fattispecie dall'analoga intitolazione sono già contenute nella legislazione russa e, guarda caso, vietnamita. Sarebbe altresì interessante interrogarsi se il "nostro" art. 452-*quater* Cp - Disastro ambientale - con quel suo evento così macroscopico e sfuggente (se inteso come delitto "interno"), non costituisca in qualche modo, "a sua insaputa", la manifestazione italiana di un crimine di ecocidio di potenziale rilievo internazionale.

Pur essendo enorme la minaccia, ancora non si è addivenuti, insomma, a riconoscerla meritevole di uno sforzo di neocodificazione su scala internazionale. Pesano, certo, la miopia politica, e gli enormi interessi contrapposti. Ma forse scontiamo, anche, una certa sfocatura di quella proposta; tanto più quand'essa tende a confondere i propri scopi con le istanze di un contrasto alla devastazione ecologica globale, la quale tuttavia, nella sua dimensione generale, non si presta a fungere da oggetto e occasione di "illeciti", da imputare a specifici soggetti "responsabili".

Sfuma così, nelle varie concezioni, quale dovrebbe essere precisamente il referente di tutela: i diritti dell'uomo agli equilibri ambientali, o i diritti delle popolazioni "indigene" alla preservazione del loro ambiente esistenziale (c.d. "ecocidio culturale")? I diritti delle future generazioni, oppure diritti di tutti gli esseri viventi anche non umani? O, forse, addirittura i "diritti della Terra" come tali? Di conseguenza, sbiadisce l'immagine della struttura del crimine, e dei relativi criteri di imputazione (con ampie aperture, in certe tesi massimaliste, verso forme di responsabilità meramente colposa, al limite di quella obiettiva, e verso il "mancato impedimento" di disastri addirittura di scaturigine naturale). Non del tutto chiarito, altresì, quanto possa essere compatibile con logiche di legalità, ormai asseverate su scala internazionale, un illecito costruito intorno a "macro-eventi" dalla definizione suggestiva, ma dalla vaga corrispondenza empirica e dall'incerto dettaglio.

Da chiarire, ancora, la conformità, per così dire, "ontologica" con i *core crimes* affidati alla giurisdizione della Corte penale internazionale, "classicamente" riferiti alla responsabilità individuale di vertici politici e militari (mentre autori elettivi dell'ecocidio parrebbero, semmai, soggetti economici, per lo più strutturati in forme societarie), consistenti in aggressioni violente, dirette o mediate, a persone (mentre, in certe ricostruzioni, l'ecocidio sarebbe posto a tutela di altri animali, dell'ambiente, o della Terra di per sé considerata), nonché connotati da un più ampio "elemento di contesto" (che nell'ecocidio potrebbe non apparire così essenziale e significativo).

Incerto è, infine, quanto davvero sia necessario, o opportuno, l'intervento del diritto penale internazionale in questo settore; se non siano piuttosto auspicabili, e più funzionali, strategie di intervento non penalistico, o addirittura extragiuridico; se, insomma, non ci si stia spendendo un'impresa meramente simbolica, destinata ad appesantire inutilmente una Corte penale internazionale che già sta soffrendo una crisi di legittimazione, viepiù connotandola ideologicamente.

Dunque, una sfida epocale. Ma di che si tratta, quando immaginiamo di reagire a questa sfida con un crimine internazionale di ecocidio? Di coraggiose ambizioni, o di velleità ideologiche? Di una forzatura giuridica, o di un atto di creatività giuridica? Di utopia, o di puro progressismo?

Che cosa potrebbe fare, ciascuno di noi, come giurista, e come cittadino di un mondo così minacciato, affinché si possa addivenire un giorno a respirare un ben diverso, e assai più sano e gradevole, "profumo di vittoria"?

Di certo diverse risposte, o un modo più corretto di formulare le nostre domande, si potranno ricavare dai contributi che qui ho l'onore di introdurre, di due grandi

esperti di diritto internazionale penale, partecipi in prima persona di quel processo di elaborazione teorica e politica in tema di ecocidio cui ho accennato.

Emanuela Fronza, attualmente professoressa di diritto penale nell'Università di Bologna, delinea un quadro problematico dell'ecocidio in genere, particolarmente sensibile ai quesiti testé formulati; specialmente preoccupata del rischio che, anche ove introdotto, un simile crimine finisca con l'assumere una valenza meramente simbolica, "inciampando" nelle contraddizioni che potrebbero originare dal suo "reagire" con il sistema giuridico in cui andrebbe a calarsi.

Adán Nieto Martín, *catedrático* in diritto penale, operativo presso il prestigioso *Instituto de Derecho penal europeo e internacional della Universidad de Castilla la Mancha*, dedica invece uno studio di ampio respiro a un sistema futuribile di sanzioni indirizzate all'ente collettivo, ma orientate alla vittima, secondo le logiche di una "giustizia riparativa". Meccanismi di reazione al crimine particolarmente adeguati alla costruzione di una disciplina realistica dell'ecocidio, ma tali, in realtà, da trascendere il tema specifico, per assumere i tratti di un "nuovo paradigma" recuperabile ad altri fini.

Buona lettura.